



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CIAD SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 26 LUGLIO 2017

Art. 7 (Accordo)

' INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attività condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonché per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.

Versione in vigore dal 6 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

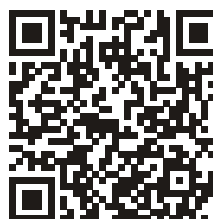
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017
Estremi	Legge 23 luglio 2020, n. 96
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-96-2020/accordo-art-7>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it